

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 20 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Brunello di Montalcino» ed alle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo». (26A01527).....

Pag. 1

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 19 marzo 2026.

Modifica del decreto 16 gennaio 2026, di emissione e corso legale delle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A01551).....

Pag. 3

DECRETO 19 marzo 2026.

Modifica del decreto 16 gennaio 2026, di emissione e corso legale della moneta d'oro da 100 euro appartenente alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026. (26A01552).....

Pag. 4

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 29 dicembre 2025.

Rimodulazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego relativamente alle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza MSC1-7 e MSC1-7 bis, 11.1. (26A01524).....

Pag. 6

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 19 marzo 2026.

Scioglimento della «Humanitas - società cooperativa sociale», in Camini, senza nomina del commissario liquidatore. (26A01523).....

Pag. 11



DECRETO 20 marzo 2026.

Gestione commissariale della società «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», in Roma. (26A01545). Pag. 12

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 marzo 2026.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato per il triennio 2025-2027. (26A01546) . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Steqeyma». (Determina n. 278/2026). (26A01504). Pag. 14

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pegunigalsidasi alfa, «Elfabrio». (Determina n. 279/2026). (26A01505). Pag. 17

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette» (26A01452). . . Pag. 19

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Azatioprina Aspen» (26A01453). Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloream dolore». (26A01500). Pag. 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox» (26A01501) Pag. 21

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arimidex» (26A01502). . . Pag. 21

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antimonit» (26A01503). Pag. 22

Ente nazionale per l'aviazione civile

Modifica al regolamento liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (avio-idro-elisuperfici) (26A01514). Pag. 22

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, in Montecatini Val di Cecina, frazione Gello, nella Parrocchia di S. Leone Magno, in Montecatini Val di Cecina, frazione Ponteginori. (26A01511). Pag. 22

Mutamento del modo di esistenza da parrocchia a chiesa della Parrocchia di S. Girolamo, in Volterra (26A01512). Pag. 22

Fusione per incorporazione del Monastero delle Religiose Cappuccine, in Venezia-Mestre, nel Convento del Corpus Domini delle Suore Cappuccine di Cesena, in Cesena. (26A01513). Pag. 22

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Concessione, per gli anni 2025 e 2026, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, nonché per i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente autorità di un Paese straniero, e di un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con «Special Needs». (26A01519). Pag. 23

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 3 marzo 2026 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, recante: «Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. (Provvedimento n. 31871)». (26A01550). Pag. . . 23

Comunicato relativo alla determina 13 marzo 2026, recante: «Inserimento del medicinale Somatropina nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della bassa statura idiopatica. (Determina n. 282/2026)», dell'Agenzia italiana del farmaco. (26A01605) Pag. . . 23



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 marzo 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Brunello di Montalcino» ed alle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore

vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

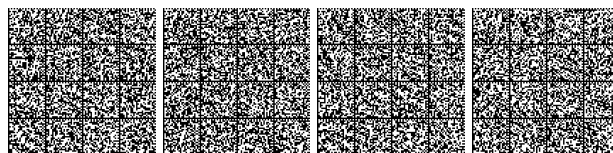
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata presso la Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 con n. 141, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, n. 33234, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Vista la direttiva direttoriale 4 marzo 2026, n. 106153, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 6 marzo 2026 con n. 159, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità



politiche individuate nella direttiva del Ministro 23 gennaio 2026, n. 33234, nonché dalla direttiva Dipartimentale 27 febbraio 2026, n. 98896;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2014, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Brunello di Montalcino» ed alle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato inoltre che nel citato statuto il Consorzio del vino Brunello di Montalcino richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Brunello di Montalcino» e le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Considerato che il Consorzio del vino Brunello di Montalcino ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Brunello di Montalcino» e le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2522378-N8R0N5 del 25 febbraio 2026 (prot. Masaf n. 94776/2026) dall'organismo delegato, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del vino Brunello di Montalcino a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per la DOCG «Brunello di Montalcino» e le DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, al Consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede legale in Montalcino (SI), via Boldrini n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Brunello di Montalcino» e sulle DOC «Rosso di Montalcino», «Moscadello di Montalcino» e «Sant'Antimo».



2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 63025, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto Ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01527

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 2026.

Modifica del decreto 16 gennaio 2026, di emissione e corso legale delle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. n. 1867/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale delle tre monete d'argento da 6 euro appartenenti alla Serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 16 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche delle suddette monete d'argento da 6 euro;

Vista la nota prot. n. 13988 del 24 febbraio 2026, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha chiesto di modificare i seguenti elementi artistici e tecnici delle tre suddette monete d'argento:

sui tre dritti spostare l'indicazione del modellatore nel giro in basso a destra;

rendere *proof* la finitura dei tre dritti, anziché *reverse proof*;

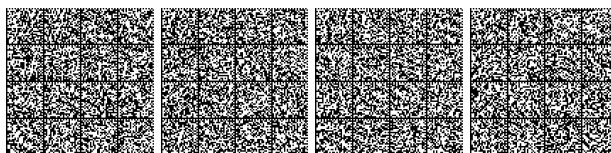
Ritenuto opportuno effettuare le citate modifiche alle caratteristiche artistiche e tecniche dei dritti delle tre suddette monete d'argento da 6 euro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. n. 1867/2026, di cui in premessa, è così modificato:

a) nell'ultimo «Visto», dopo le parole «Eccellenze italiane - Ferrari», la locuzione «in versione *reverse proof*» è sostituita con la seguente: «in versione *proof* per i dritti e in versione *reverse proof* per il rovescio comune»;



b) nell'art. 1, dopo le parole «Eccellenze italiane - Ferrari,» la locuzione «in versione *reverse proof*» è sostituita con la seguente: «in versione *proof* per i dritti e in versione *reverse proof* per il rovescio comune»;

c) nell'art. 3, le descrizioni dei tre dritti delle monete d'argento sono sostituite dalle seguenti:

«Dritto 1: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello "499P" e, nel giro in basso a destra, la firma "Mod.V. DE SETA". Nel giro in alto la scritta "REPUBBLICA ITALIANA". In basso il valore nominale "6EURO" e la data "2026", anno di emissione della moneta. A sinistra la "R" identificativa della Zecca di Roma»;

Dritto 2: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello "F80". Nel giro in alto la scritta "REPUBBLICA ITALIANA". Nel giro in basso a destra la firma "Mod.V. DE SETA". In basso il valore nominale "6EURO" e la data "2026", anno di emissione della moneta. A sinistra la "R" identificativa della Zecca di Roma»;

Dritto 3: al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello "296 Speciale". Nel giro in alto la scritta "REPUBBLICA ITALIANA". Nel giro in basso a destra la firma "Mod.V. DE SETA". In basso il valore nominale "6EURO" e la data "2026", anno di emissione della moneta. A sinistra la "R" identificativa della Zecca di Roma.»;

d) nell'art. 4, comma 1, dopo le parole «Eccellenze italiane - Ferrari,» la locuzione «in versione *reverse proof*» è sostituita con la seguente: «in versione *proof* per i dritti e in versione *reverse proof* per il rovescio comune»;

e) le immagini dei tre dritti presenti a pagina 4 del suddetto decreto sono sostituite dalle seguenti immagini:

Dritto 1



Dritto 2



Dritto 3



Roma, 19 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01551

DECRETO 19 marzo 2026.

Modifica del decreto 16 gennaio 2026, di emissione e corso legale della moneta d'oro da 100 euro appartenente alla serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto l'art. 87, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il quale ha istituito nel Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento dell'economia, le cui competenze sono stabilite dall'art. 6-bis («Competenze del Dipartimento dell'economia»), introdotto nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103;

Considerato che il suddetto art. 6-bis, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, attribuisce al Dipartimento dell'economia la competenza in materia di interventi finanziari in economia, partecipazioni societarie dello Stato e valorizzazione del patrimonio pubblico e, a tal fine, provvede, tra l'altro, nell'area tematica della monetazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. n. 1866/2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2026, che ha autorizzato l'emissione e il corso legale della moneta d'oro da 100 euro appartenente alla Serie «Eccellenze italiane - Ferrari», in versione *reverse proof*, millesimo 2026;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto del 16 gennaio 2026, concernenti, rispettivamente, le caratteristiche tecniche ed artistiche della suddetta moneta d'oro;

Vista la nota prot. n. 13988 del 24 febbraio 2026, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha chiesto di modificare i seguenti elementi artistici e tecnici della suddetta moneta d'oro:

sul dritto spostare l'indicazione del modellatore nel giro in basso;

rendere *proof* la finitura del dritto, anziché *reverse proof*;

Ritenuto opportuno effettuare le citate modifiche alle caratteristiche artistiche e tecniche del dritto della suddetta moneta d'oro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del direttore generale dell'economia del 16 gennaio 2026, prot. n. 1866/2026, di cui in premessa, è così modificato:

a) nell'ultimo «Visto», dopo le parole «Eccellenze italiane - Ferrari,» la locuzione «in versione *reverse proof*» è sostituita con la seguente: «in versione *proof* per il dritto e in versione *reverse proof* per il rovescio»;

b) nell'art. 1, dopo le parole «Eccellenze italiane - Ferrari,» la locuzione «in versione *reverse proof*» è sostituita con la seguente: «in versione *proof* per il dritto e in versione *reverse proof* per il rovescio»;

c) nell'art. 3, la descrizione del dritto della moneta d'oro è sostituita dalla seguente:

«Dritto: Al centro è rappresentata la vettura Ferrari modello 499P e, in basso nel giro, la firma "Mod.V. DE SETA". Nel giro in alto la scritta "REPUBBLICA ITALIANA", sempre in alto sono posti i seguenti elementi: a sinistra la "R" identificativa della Zecca di Roma; al centro il valore nominale "100 EURO" e sulla destra l'anno di emissione della moneta "2026". In basso la scritta "CAMPIONE DEL MONDO ENDURANCE 2025".»;

d) nell'art. 4, comma 1, dopo le parole «Eccellenze italiane - Ferrari,» la locuzione «in versione *reverse proof*» è sostituita con la seguente: «in versione *proof* per il dritto e in versione *reverse proof* per il rovescio»;

e) l'immagine del dritto presente a pagina 3 del suddetto decreto è sostituita dalla seguente immagine:

Dritto



Roma, 19 marzo 2026

Il direttore generale: SORO

26A01552



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2025.

Rimodulazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego relativamente alle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza M5C1-7 e M5C1-7 bis, II.1.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 recante la nuova versione della CID aggiornata al 2023;

Visti gli *Operational Arrangements* (OA) relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2023_99 del 21 febbraio 2023, sullo stato di attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Recovery and Resilience Facility*, RRF);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto in particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali pari a euro 600 milioni per la realizzazione della Missione M5 - Componente C1 - Tipologia «Investimento» - Intervento 1.1 «Potenziamento dei centri per l'impiego», per le annualità 2020-2025 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione dell'Unità di missione dell'amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

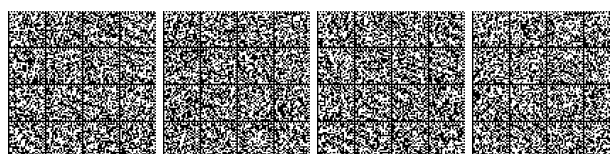
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

Visto il decreto direttoriale n. 118, del 6 luglio 2023, del direttore generale delle Politiche attive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56»;



Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione per una misura nazionale di contrasto alla povertà», e in particolare l'art. 22, che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, è stato previsto il trasferimento del personale delle città metropolitane e delle province in servizio preso i centri per l'impiego alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento

mento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»;

Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 99648, del 23 maggio 2019, registrato dalla Corte dei conti al n. 807, del 3 giugno 2019, e con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 172840 del 27 giugno 2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 933, del 28 giugno 2019, sono state apportate le variazioni amministrative in termini di competenza e cassa sui competenti capitoli di bilancio di questo Ministero in attuazione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» ed in particolare sul capitolo 1232 polizia giudiziaria 1 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego»;

Visto l'atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale è stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 88, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro», in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019;

Vista la rettifica dell'atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019, recante «Intesa sul Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26», di cui al repertorio atti n. 208/CSR del 18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74, del 28 giugno 2019, recante «Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro»;

Visto il decreto ministeriale n. 59, del 22 maggio 2020, con il quale sono state adottate le modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche attive del lavoro;

Considerato che per l'intervento 1.1. sono già stati stanziati euro 400 milioni a valere su risorse ordinarie previste dal già citato decreto ministeriale 74 del



28 giugno 2019 di adozione del piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego (progetti in essere), mentre i rimanenti euro 200 milioni sono da considerarsi risorse aggiuntive per «nuovi progetti»;

Visto il decreto del segretario generale n. 123, del 4 settembre 2020 e, in particolare, l'art. 2, il quale prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano nazionale di potenziamento dei CPI, le regioni adottano un proprio Piano regionale di potenziamento dei CPI, a valere sulle risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei;

Vista la circolare IG-PNRR del MEF del 19 settembre 2025, n. 22;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 81689/2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 maggio 2024 al n. 757, con cui è stata data attuazione, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2024, n. 38;

Visto il decreto direttoriale del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118, del 6 luglio 2023;

Visti *the Council Recommendation on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Italy- COM(2025) 212 final (2025 European Semester: Country Specific Recommendation)* del 4 giugno 2025;

Vista la comunicazione della Commissione europea -COM(2025) 310 final- «*NextGenerationEU – The road to 2026*» del 4 giugno 2025 nonché gli esiti della VII visita della Commissione europea sul Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia;

Vista la nota congiunta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2025 indirizzata alle regioni, recante la richiesta di aggiornamento sull'avanzamento delle attività, come descritte nei Piani di potenziamento dei CPI regionali approvati, ai fini della verifica della effettiva conseguibilità degli obiettivi (M5C1-7 e M5 C1-7 bis) e la relativa quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli stessi;

Viste le risposte fornite dal vertice politico delle regioni;

Vista la proposta di rimodulazione degli obiettivi operata dalla Commissione europea sulla base delle predette comunicazioni di avanzamento delle attività delle regioni riferita a tutte le fonti di finanziamento concorrenti all'implementazione dei Piani di potenziamento dei CPI regionali, approvati per il conseguimento degli obiettivi (M5C1-7 e M5C1-7 bis), ivi comprese le risorse nazionali assegnate mediante decreto ministeriale n. 74/2019 e decreto ministeriale n. 59/2020;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea N.15106/25 ADD1 e COR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

Considerato che tra le modifiche al PNRR di cui alla citata decisione, è prevista la rideterminazione della dotazione finanziaria della misura M5C1I1.1 - Potenziamento dei centri per l'impiego, ridotta in complessivi euro 481.517.913,02;

Ritenuto che si rende necessario procedere ad adeguare le assegnazioni delle risorse della misura M5C1I1.1 - Potenziamento dei centri per l'impiego in favore delle regioni, in modo da fornire immediata certezza sull'ammontare delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi;

Visto che le Province autonome di Trento e Bolzano non concorrono all'investimento PNRR M5C1I1.1 - Potenziamento centri per l'impiego;

Considerato che, conseguentemente, la rimodulazione *de quo* - in riduzione dei *target* e della dotazione finanziaria della misura M5C1I1.1 «Potenziamento dei centri per l'impiego» operata dalla Commissione europea e confluita nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea N.15106/25 ADD1 e COR che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - non si applica alle medesime Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che nella denegata ipotesi di non raggiungimento dei *target* M5C1-7 e M5C1-7 bis connessi alla misura M5C1I1.1 Potenziamento dei centri per l'impiego - sulla base della comunicazione della Commissione europea COM (2023) 545 final, ed in particolare di quanto previsto dall'Allegato II in relazione all'applicazione dell'art. 24(3) del regolamento (UE) 2021/241 e dell'Allegato II alla comunicazione COM(2023) 99 final. - conseguirebbe che l'ammontare di risorse da sospendere è triplicato, in considerazione che tale investimento è da ricondursi alle sfide individuate nelle *Country Specific Recommendations*;



Considerato che la proposta di rimodulazione operata dalla Commissione è stata oggetto di condivisione ad una riunione tecnica con tutte le regioni soggetti attuatori dell'intervento in data 8 ottobre 2025, nel corso del quale non sono state formulate osservazioni e pertanto in esito alla stessa, il coordinamento tecnico delle regioni in data 9 ottobre 2025 ha comunicato un riscontro positivo alla proposta della Commissione europea;

Considerati gli esiti e i seguiti degli incontri in bilaterale condotti con ciascuna regione soggetto attuatore della misura per dar seguito alla attuazione della proposta di rimodulazione;

Vista la disponibilità per l'Italia di risorse libere (ossia non assegnate a progetti selezionati) a valere sui programmi nazionali e regionali dei fondi comunitari (ESF+, ERDF, JTF) complessivamente pari a euro. 44.921.118.311, alla data del 31 agosto 2025, come risulta da *Cohesion Open Data Platform*;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento del «Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impegno e delle politiche attive del lavoro» di cui al decreto ministeriale n. 74/2019 così come aggiornato dal decreto ministeriale n. 59/2020 a seguito della proposta della Commissione europea di rimodulazione degli obiettivi PNRR connessi all'investimento M5C1I1.1 - Potenziamento dei centri per l'impiego;

Acquisita in data 18 dicembre 2025, rep. atti n. 239/CSR, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74 del 28 giugno 2019 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Per quanto indicato in premessa, in ragione della natura di *performance-based* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse assegnate per la realizzazione dell'Intervento PNRR 1.1 «Potenziamento dei centri per l'impiego», di cui alla Missione 5, Componente 1, dal decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021, e successive modificazioni ed integrazioni a carico del Fondo *Next Generation EU* - Italia - Nuovi progetti e, in particolare dalla allegata Tabella A, sono rideterminate in un valore pari complessivamente ad euro 481.517.913,02.

2. Conseguentemente le risorse ripartite alle regioni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74, del 28 giugno 2019,

come modificato e integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59, del 22 maggio 2020 e dal decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118, del 6 luglio 2023, sono rideterminate come indicato nella Tabella 1, dell'Allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74, del 28 giugno 2019, come modificato e integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59, del 22 maggio 2020, del decreto del segretario generale n. 123, del 4 settembre 2020, nonché del decreto del direttore generale delle politiche attive del lavoro n. 118, del 6 luglio 2023.

Art. 2.

Risorse

1. Le eventuali attività espunte dai Piani di potenziamento regionali, le cui tempistiche di realizzazione non consentono di assicurare il raggiungimento dei *target* M5C1-7 e M5C1-7-bis associati all'investimento M5C1I1.1 nelle modalità e scadenze come rimodulate, possono essere portate a termine utilizzando, risorse regionali ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei, ai sensi dell'art. 2 del decreto del segretario generale n. 123 del 4 settembre 2020. Una volta raggiunto il target regionale, le eventuali economie maturate su fondi nazionali assegnati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 74, del 28 giugno 2019, come modificato e integrato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 59, del 22 maggio 2020, possono essere reimpiegate per misure coerenti con le finalità del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego, ferma restando l'acquisizione al bilancio dello Stato delle quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. In ragione della rimodulazione in riduzione del valore del Piano, non trova applicazione per le spese generali, il limite massimo del 4% del valore del Piano, di cui al decreto ministeriale n. 74 del 2019 come modificato dal n. 59 del 2020.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione e viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 29 dicembre 2025

Il Ministro: CALDERONE

*Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 200*

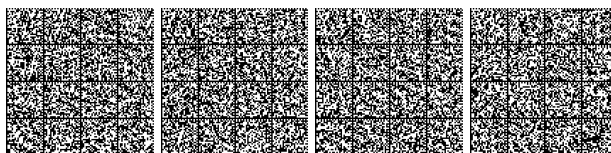
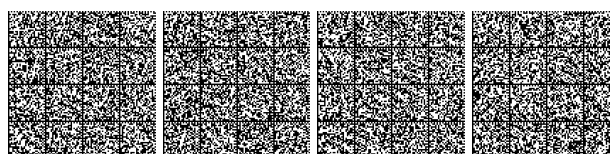


Tabella 1 - Assegnazione delle risorse e degli obiettivi connessi alla realizzazione dell'investimento M5C1I1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" del PNRR

REGIONE	Risorse nazionali	Risorse PNRR	Totale risorse assegnate alle regioni connesse alla misura PNRR M5C1I1.1	Target regionale M5C1-7	Target Regionale M5C17-bis
Abruzzo	16.414.058,03 €	8.746.010,57 €	25.160.068,60 €	12	10
Basilicata	4.389.417,00 €	3.767.719,24 €	8.157.136,24 €	12	9
Calabria	29.318.133,34 €	20.547.150,22 €	49.865.283,56 €	12	10
Campania	75.193.190,43 €	70.214.626,69 €	145.407.817,12 €	45	35
Emilia-Romagna	27.208.865,17 €	34.369.983,95 €	61.578.849,12 €	38	34
FVG	6.145.764,90 €	8.366.773,68 €	14.512.538,58 €	18	7
Lazio	48.853.964,52 €	38.017.081,91 €	86.871.046,43 €	30	23
Liguria	10.533.002,84 €	13.483.146,06 €	24.016.148,90 €	13	12
Lombardia	60.261.327,94 €	73.555.377,21 €	133.816.705,15 €	80	72
Marche	7.024.302,03 €	9.751.203,85 €	16.775.505,88 €	13	12
Molise	4.093.423,75 €	2.627.527,82 €	6.720.951,57 €	2	2
Piemonte	30.425.385,03 €	37.861.155,70 €	68.286.540,73 €	30	27
Puglia	42.419.194,57 €	38.534.010,11 €	80.953.204,68 €	44	19
Sardegna	9.667.903,32 €	16.552.969,50 €	26.220.872,82 €	29	26
Sicilia	32.524.214,05 €	30.243.561,75 €	62.767.775,80 €	39	18
Toscana	28.374.860,96 €	34.430.176,57 €	62.805.037,53 €	70	47
Umbria	6.041.669,21 €	6.741.573,03 €	12.783.242,24 €	5	4
Valle d'Aosta	877.810,77 €	1.143.659,71 €	2.021.470,48 €	2	2
Veneto	26.911.963,94 €	32.564.205,45 €	59.476.169,39 €	39	35
PA Trento*	1.810.774,10 €	-	1.810.774,10 €	NA	NA
PA Bolzano*	1.810.774,10 €	-	1.810.774,10 €	NA	NA
Totale**	470.300.000,00 €	481.517.913,02 €	951.817.913,02 €	533	404

*La quota di risorse nazionali riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano, che non partecipano all'investimento PNRR M5C1I1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego", è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti in attuazione dell'articolo 2 commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

** Le risorse nazionali si riferiscono agli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera b), numero 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 2026 già assegnate per l'annualità 2019 (pari a 467.200.000,00 €) e la quota parte di risorse già assegnate per il 2020 non confluite nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza (pari a 3.100.000,00 €).



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

DECRETO 19 marzo 2026.

Scioglimento della «Humanitas - società cooperativa sociale», in Camini, senza nomina del commissario liquidatore.**IL DIRETTORE GENERALE**
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy» e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese

e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 9 maggio 2025, n. 713 - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale 14 ottobre 2025, n. 22/GC/2025, con cui la società cooperativa «Humanitas - società cooperativa sociale» (c.f. 02961280803), con sede legale in Camini (RC), è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina della dott.ssa Maria Gabriella Marasco nella carica di commissario governativo;

Vista la relazione acquisita agli atti in data 29 dicembre 2025, prot. d'ufficio n. 0274118, nella quale il suindicato commissario governativo, in assenza di qualsiasi riscontro alle richieste reiteratamente formulate al sodalizio, nei fatti privo di una struttura organizzativa operativa, ha constatato l'impossibilità di proseguire nelle attività necessarie a ripristinarne lo stato di regolarità, stante peraltro l'assoluta carenza di documentazione amministrativa e contabile;

Ritenuta la necessità, data la gravità e l'insanabilità delle irregolarità accertate ed in assenza di reali e concrete prospettive di risanamento, di provvedere all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Humanitas - società cooperativa sociale», con sede legale in Camini (RC), codice fiscale 02961280803, è sciolta per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore in considerazione dell'esiguità delle poste attive iscritte in bilancio.

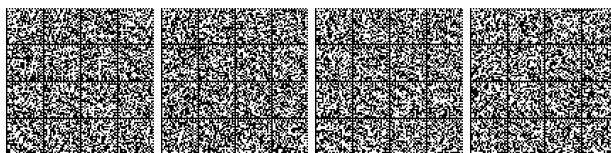
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01523



DECRETO 20 marzo 2026.

Gestione commissariale della società «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale n. 1/GC/2025 del 30 gennaio 2025, con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM), con contestuale nomina dell'avvocato Antonio Capparelli, quale commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con protocollo numero 83233 del 5 maggio 2025, con la quale il commissario incaricato ha trasmesso la relazione sulla situazione societaria rappresentando le attività svolte e la necessità di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati;

Visto il decreto direttoriale n. 8/GC/2025 del 15 maggio 2025 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa sino al 30 luglio 2025, con contestuale conferma dell'avvocato Antonio Capparelli nell'incarico di commissario governativo, onde consentire il completamento di tutte le attività funzionali al risanamento dell'ente;

Vista la relazione finale della procedura del 25 luglio 2025 con la quale il commissario governativo ha rappresentato di aver sanato le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che non è stato possibile procedere alla nomina dell'organo amministrativo in quanto il soggetto esterno alla compagine sociale, individuato come presidente, ha successivamente rifiutato l'incarico per sopravvenuti ed improrogabili impegni professionali;

Considerati gli ulteriori tentativi, risultati infruttuosi, effettuati con i soci dall'avvocato Antonio Capparelli, in regime di *prorogatio*, volti alla ricostituzione dell'organo amministrativo;

Tenuto conto che il commissario governativo, con la nota sopra menzionata del 22 settembre 2025, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli a causa di dichiarati motivi personali e famigliari;

Richiamato il decreto direttoriale n. 29/GC/2025 del 24 ottobre 2025, con il quale è stata disposta la prosecuzione della gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM), con contestuale nomina dell'avvocato Giuseppina Capranica, quale commissaria governativa, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze, in sostituzione dell'avv. Antonio Capparelli, dimissionario;

Vista la nota acquisita agli atti con protocollo n. 0013089 del 21 gennaio 2026, con la quale la commissaria incaricata, nel relazionare sulla situazione societaria,



ha rappresentato tutte le criticità riscontrate in ordine alla mancanza di continuità, alla carenza di liquidità anche solo per far fronte alle spese ordinarie di gestione, quali sintomi manifesti del conclamato stato di insolvenza della cooperativa, e ha richiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota protocollo n. 0036881 del 18 febbraio 2026, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa autorità di vigilanza, in considerazione di quanto rappresentato dalla commissaria governativa, ha trasmesso all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Tenuto conto della revoca del consiglio di amministrazione disposta con il commissariamento e dell'intervenuta scadenza del mandato conferito con il decreto direttoriale n. 29/GC/2025 sopra citato;

Ritenuto opportuno che, per la tutela dei soci e dei terzi, la società non rimanga priva di un rappresentante legale nelle more dei tempi strettamente necessari all'adozione del provvedimento di LCA per le motivazioni di cui alla relazione del già menzionato commissario governativo a cui si fa espresso rinvio;

Decreta:

Art. 1.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa, l'avvocato Giuseppina Capranica (codice fiscale CPRGPP69S55A345A), già commissario governativo, mantiene la titolarità quale rappresentante legale della società cooperativa «Associazione romana cooperative di abitazione A.R.C.A. 34», codice fiscale 04022561007, con sede legale in Roma (RM), e nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il compenso spettante all'avvocato Giuseppina Capranica sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 marzo 2026

Il direttore generale: DONATO

26A01545

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 12 marzo 2026.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale non dirigente della Polizia di Stato per il triennio 2025-2027.

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;

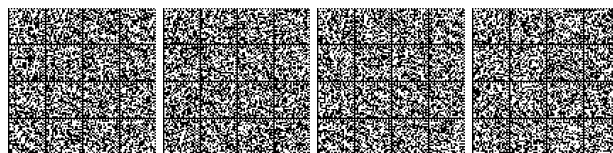
Visto in particolare, l'art. 31, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo cui il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della Polizia di Stato è di sessantatré distacchi;

Visto il comma 2 del menzionato art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, il quale prevede che alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non dirigente della Polizia di Stato, provvede il Ministro per pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate e che la ripartizione stessa, avente validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni;

Vista la nota prot. 663 del 14 gennaio 2026, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati, accertati alla data del 31 dicembre 2024, relativi alla rilevazione delle deleghe delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non dirigente della Polizia di Stato, effettuata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», successivamente convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2026 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il triennio 2025-2027, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 gennaio 2026, n. 14;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali, ai sensi della normativa vigente;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al sen. Paolo Zangrillo, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente complessivo di sessantatré distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a favore del personale di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2025-2027, tra le organizzazioni sindacali rappresentative individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2026.

2. La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ha validità fino alla successiva ripartizione, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la

riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2024.

3. I distacchi sindacali, per il triennio 2025-2027, sono così ripartiti:

SIULP: diciassette distacchi sindacali;

SAP: quattordici distacchi sindacali;

SIAP: nove distacchi sindacali;

Federazione COISP MOSAP: nove distacchi sindacali;

FSP Polizia di Stato - ES - CONSAP - MP - COSAP - UIL Polizia: nove distacchi sindacali;

SILP CGIL: cinque distacchi sindacali.

4. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito nei limiti massimi indicati nel precedente comma 3 e nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2026

Il Ministro: ZANGRILLO

26A01546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, «Stegeyma». (Determina n. 278/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

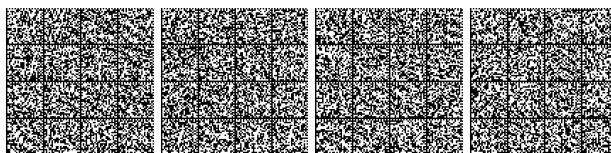
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della fun-

zione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai



sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di

cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la opinione positiva del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA EMA-DOC-1700519818-2685829 dell'11 dicembre 2025 relativa alla approvazione della variazione EMA/VR/0000292238 Corr.1 del medicinale per uso umano «Steqeyma» (Ustekinumab), che aggiunge nuove confezioni con il numero europeo EU/1/24/1844/005-006;

Vista l'istanza del rappresentante locale della società Celltrion Healthcare Hungary KFT, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Steqeyma» (Ustekinumab), pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 164647 del 22 dicembre 2025, con la quale è stata richiesta la autorizzazione alla immissione in commercio delle nuove confezioni del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 19-23 gennaio 2026;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 9-13 febbraio 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Nelle more della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della decisione della Commissione, relativa alla autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura del seguente medicinale biosimilare per uso umano:

STEQEYMA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.



2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 11 marzo 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

STEQUEYMA;

codice ATC - principio attivo: L04AC05 Ustekinumab;

titolare: Celltrion Healthcare Hungary KFT;

cod. procedura EMA/VR/0000292238.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

Psoriasi a placche:

«Stequeyma» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre

terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A) (vedere paragrafo 5.1).

Artrite psoriasica (PsA):

«Stequeyma», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Malattia di Crohn:

«Stequeyma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα.

Modo di somministrazione.

«Stequeyma» deve essere usato sotto la guida e la supervisione di medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle condizioni per cui «Stequeyma» è indicato.

«Stequeyma» 45 mg e 90 mg penne preriempite sono esclusivamente per iniezione sottocutanea. Se possibile, evitare l'iniezione in aree interessate dalla psoriasi.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti o coloro che se ne prendono cura possono somministrare «Stequeyma» se il medico lo ritiene opportuno. Comunque, il medico deve assicurare un appropriato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che se ne prendono cura deve essere spiegato di somministrare la quantità prescritta di «Stequeyma» secondo le indicazioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Per ulteriori informazioni sulla preparazione e sulle precauzioni particolari per la manipolazione vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1844/005 - A.I.C.: 051456059 /E - In base 32: 1K2B1V - 45 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0,5 mL (90 mg/mL) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1844/006 - A.I.C.: 051456061/E - In base 32: 1K2B1X - 90 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 1 mL (90 mg/mL) - 1 penna preriempita.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

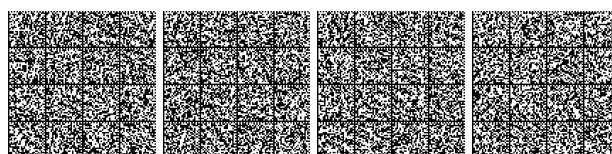
Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista (RRL).

26A01504



DETERMINA 11 marzo 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pegunigalsidasi alfa, «Elfabrio». (Determina n. 279/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui pro-

dotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2025;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per



adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025 n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 luglio 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15-19 settembre 2025;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misure di gestione del rischio dell'11 febbraio 2026 (022813-11/02/2026-AIFA-AIFA_UMGR-PP-), con la quale è stato aggiornato il materiale educativo del prodotto medicinale «Elfabrio» (pegunigalsidasi alfa);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELFABRIO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzio-

nale dell'agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

ELFABRIO

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/elfabrio>

Codice ATC - Principio attivo: A16AB20 Pegunigalsidasi alfa.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Codice procedura EMEA/H/C/005618/II/0004/G.

GUUE 18 luglio 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Elfabrio» è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti adulti con diagnosi confermata di malattia di Fabry (deficit di alfa-galattosidasi).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Elfabrio» deve essere gestito da un medico esperto nel trattamento di pazienti affetti da malattia di Fabry.

Misure di supporto medico appropriate devono essere prontamente disponibili quando «Elfabrio» è somministrato a pazienti che non sono mai stati trattati prima o che hanno manifestato reazioni severe di ipersensibilità a «Elfabrio» in passato.

Il pretrattamento con antistaminici e/o corticosteroidi può essere consigliabile per pazienti che hanno manifestato in precedenza reazioni di ipersensibilità al trattamento con «Elfabrio» o con altre terapie enzimatiche sostitutive (*enzyme replacement therapies, ERT*) (vedere paragrafo 4.4).

Solo per infusione endovenosa.

«Elfabrio» non deve essere infuso nella stessa linea endovenosa con altri medicinali.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Dopo la preparazione, la diluizione deve essere somministrata mediante infusione endovenosa e filtrata attraverso un filtro in linea da 0,2 µm a basso legame proteico.

Il paziente deve essere monitorato per la comparsa di reazioni correlate a infusione (*infusion-related reactions, IRR*) per due ore dopo l'infusione; vedere paragrafo 4.4.

Per ulteriori informazioni sulla manipolazione di «Elfabrio» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Somministrazione a domicilio.

L'infusione di «Elfabrio» a domicilio può essere presa in considerazione se il paziente tollera bene le infusioni e non ha precedenti di IRR moderate o severe da alcuni mesi.



La decisione di passare all'infusione a domicilio deve essere adottata previa valutazione e raccomandazione del medico curante. Il paziente deve essere stabile dal punto di vista medico.

Devono essere confermate e a disposizione dell'operatore sanitario incaricato dell'infusione domiciliare attrezzature, risorse e procedure, inclusa la formazione, per l'infusione domiciliare.

L'operatore sanitario deve essere disponibile durante tutta l'infusione domiciliare e per un determinato periodo dopo di essa.

Confezioni autorizzate:

EU/1/23/1724/004 A.I.C.: 050667043/E in base 32: 1JB7K3 - 2 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2,5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/23/1724/005 A.I.C.: 050667056/E in base 32: 1JB7KJ - 2 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2,5 ml - 5 flaconcini;

EU/1/23/1724/006 A.I.C.: 050667068/E in base 32: 1JB7KW - 2 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2,5 ml - 10 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima dell'uso di «Elfabrio» in ogni Stato membro in un contesto domiciliare, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma formativo, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che, in ogni Stato membro in cui «Elfabrio» è commercializzato, tutti gli operatori sanitari che si prevede prescrivano «Elfabrio» ricevano il seguente pacchetto formativo, che comprende:

un opuscolo destinato agli operatori sanitari con informazioni rilevanti per addestrare il paziente e/o il *caregiver* alla somministrazione a domicilio del medicinale, compresi i seguenti elementi chiave:

elenco di controllo con i criteri di idoneità all'infusione domiciliare;

necessità di prescrivere medicinali per trattare le IRR e che il paziente/*caregiver* sia in grado di usarli;

necessità di premedicazioni (antistaminici e/o corticosteroidi) se richieste nei pazienti in cui è stato necessario un trattamento sintomatico;

addestramento della persona che effettuerà l'infusione di pegunigalsidas alfa su come identificare le IRR;

addestramento della persona che effettuerà l'infusione di pegunigalsidas alfa sulla preparazione e somministrazione del medicinale e sull'uso del diario;

necessità del diario e sua funzione nella comunicazione con il medico curante;

descrizione dell'importanza della presenza di un *caregiver* nel caso in cui sia necessaria assistenza medica di emergenza;

una guida per il paziente/*caregiver*/operatore sanitario per la somministrazione a domicilio, compresi i seguenti elementi chiave:

istruzioni dettagliate sulla tecnica di preparazione e somministrazione, inclusa una tecnica asettica adeguata;

posologia e velocità di infusione che saranno determinate dal medico curante;

segni e sintomi di IRR e come trattarle o gestirle;

importanza della presenza di un *caregiver* per monitorare il paziente nel caso in cui sia necessaria assistenza medica di emergenza;

i medicinali prescritti dal medico curante per le IRR o la premedicazione devono essere disponibili a domicilio e devono essere usati di conseguenza;

il diario deve essere usato per registrare l'infusione ed eventuali IRR e portato alle visite con il medico curante.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RRL).

26A01505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette»

Estratto determina IP n. 150 del 12 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CERAZETTE 75 microgram film-coated tablets, 28 film-coated tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23198/016/001, intestato alla Società Organon Pharma (Ireland 2 Dublin Landings North Wall Quay North Dock Dublin D01V4A3 Irlanda e prodotto da N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS, Paesi Bassi, con le specificazioni

di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: Cerazette «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

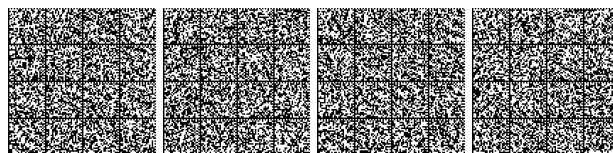
Codice A.I.C.: 048159040 (in base 10) 1FXQB0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 75 microgrammi di Desogestrel;

eccipienti: silice colloidale anidra; tutto-rac- α -tocoferolo; amido di mais; povidone; acido stearico; ipromellosa; macrogol 400; talco; titanio diossido (E171); lattosio monoidrato.



Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Cerazette e contenuto della confezione» al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

un blister di Cerazette contiene 28 compresse rivestite bianche, rotonde, recanti il codice KV su 2 su un lato e la scritta ORGANON* sull'altro lato. Ciascun astuccio contiene 1 blister, confezionato in una bustina e un'etichetta calendario adesiva da applicare sul blister al momento dell'utilizzo.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);
S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);
De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Cerazette «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 048159040.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Cerazette «75 microgrammi compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 048159040.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01452

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Azatioprina Aspen»

Estratto determina IP n. 149 del 12 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMURAN Film-Coated Tablets 50mg 100 Film-Coated Tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA1691/003/003, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland e prodotto da Excella GMBH & Co. Kg - Nürnberger Strasse 12 - Feucht, Bavaria, 90537 Germania e da Aspen Bad Oldesloe GMBH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Ol-

desloe, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 80121 Napoli NA.

Confezione: Azatioprina Aspen «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Codice A.I.C.: 052891013 (in base 10) 1LG3D5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 50 mg di azatioprina;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, acido stearico.

Rivestimento della compressa: ipromellosa, macrogol 400.

Modificare la seguente frase al paragrafo 5 del foglio illustrativo «Come conservare Azatioprina Aspen»:

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Inserire al paragrafo 6 del foglio illustrativo, alla sezione «Descrizione dell'aspetto di Azatioprina Aspen e contenuto della confezione» le seguenti informazioni:

Imuran compresse rivestite con film 50 mg sono compresse gialle, rotonde, biconvesse, rivestite con film, contrassegnate e marcate «IM 5» su un lato.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. Via Dell'Artigianato, 1 20032 - Corzano (MI);

De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Azatioprina Aspen «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Codice A.I.C.: 052891013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Azatioprina Aspen «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Codice A.I.C.: 052891013.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01453

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dicloream dolore».

Con la determina n. aRM - 42/2026 - 4375 del 18 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della AlfaSigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DICLOREAM DOLORE:

confezione: 028618015;

descrizione: «25 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

confezione: 028618041;

descrizione: «25 mg granulato per soluzione orale» 10 bustine in carta/AL/PE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01500

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 161 del 16 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX 10 mg Film-Coated Tablets 14 U.P. dalla Grecia con numero di autorizzazione 45258/21-10-2009, intestato alla società Sanofi-Aventis Aebe Sygrou AV. 348 - Edificio A 176 74 Kallithea - Atene (Grecia) e prodotto da Delpharm Dijon 6 Boulevard De L'Europe, 21800 Quetigny, Francia e da Sanofi Winthrop Industrie, Tours, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 037958194 (in base 10), 146DKL (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio anidro; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Modificare la descrizione della compressa riportata al paragrafo 6 «Descrizione dell'aspetto di Stilnox e contenuto della confezione» del foglio illustrativo come di seguito indicato:

Stilnox si presenta in forma di compresse rivestite con film, di colore bianco-biancastro, oblunghe, con una linea di incisione su un lato, in blister pvc/al.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 037958194.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Stilnox «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/al.

Codice A.I.C.: 037958194.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01501

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Arimidex»

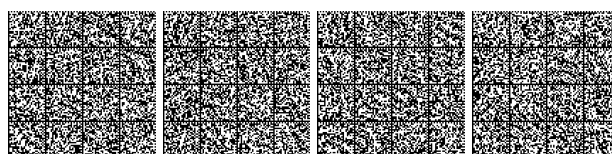
Estratto determina IP n. 160 del 16 marzo 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ARIMIDEX 1 mg compresse filmate 28 U.P. dalla Romania con numero di autorizzazione 7053/2014/01, intestato alla società Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals 149 Boulevard Bataille De Stalingrad 69100 Villeurbanne (Francia) e prodotto da Haupt Pharma Muenster GMBH Schleebueggenkamp 15, Muenster, Nordrhein-Westfalen, 48159, Germania e da Astrazeneca AB Gärtunavägen, Södertälje, SE-151 85, Svezia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).

Confezione: ARIMIDEX «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 039924042 (in base 10) 162DBB(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.



Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1 mg di anastrozolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, povidone, sodio amido glicolato, magnesio stearato, ipromellosa, macrogol 300 e titanio diossido.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

ARIMIDEX «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 039924042;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

ARIMIDEX «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C.: 039924042;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE)2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01502

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Antimonit»

Con la determina n. aRM - 43/2026 - 1214 del 18 marzo 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Weleda Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ANTIMONIT;

confezione: 046302016;

descrizione: «6 DH polvere orale» 1 flacone in vetro da 20 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A01503

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Modifica al regolamento liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (avio-idro-elisuperfici)

Si avvisa che, sul sito web istituzionale dell'ENAC, è stata pubblicata la modifica al regolamento liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (Avio-idro-elisuperfici), adottata con delibera del consiglio di amministrazione n. 9/2026 del 5 febbraio 2026.

26A01514

MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, in Montecatini Val di Cecina, frazione Gello, nella Parrocchia di S. Leone Magno, in Montecatini Val di Cecina, frazione Ponteginori.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Volterra ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Montecatini Val di Cecina (PI), frazione Gello, nella Parrocchia di S. Leone Magno, con sede in Montecatini Val di Cecina (PI), frazione Ponteginori.

La Parrocchia di S. Leone Magno subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A01511

Mutamento del modo di esistenza da parrocchia a chiesa della Parrocchia di S. Girolamo, in Volterra

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 la Parrocchia di S. Girolamo, con sede in Volterra (PI), ha mutato il modo di esistenza da parrocchia a chiesa, assumendo la denominazione di Rettoria di S. Girolamo in Volterra.

26A01512

Fusione per incorporazione del Monastero delle Religiose Cappuccine, in Venezia-Mestre, nel Convento del Corpus Domini delle Suore Cappuccine di Cesena, in Cesena.

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica ha disposto la fusione per incorporazione del Monastero delle Religiose Cappuccine, con sede in Venezia-Mestre, nel Convento del Corpus Domini delle Suore Cappuccine di Cesena, con sede in Cesena (FC).

Il Convento del Corpus Domini delle Suore Cappuccine di Cesena subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al Monastero delle Religiose Cappuccine, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A01513



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Concessione, per gli anni 2025 e 2026, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, nonché per i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente autorità di un Paese straniero, e di un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con «Special Needs».

Il testo integrale del decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 febbraio 2026 al n. 370, recante criteri e modalità per l'erogazione di rimborsi a favore dei genitori adottivi per le spese sostenute nell'ambito delle procedure di adozione internazionale, sarà consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali, <https://www.commissioneadozioni.it>

26A01519

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 3 marzo 2026 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, recante: «Adeguamento dell'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. (Provvedimento n. 31871)». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 68 del 23 marzo 2026).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla pagina 76, prima colonna, al quinto capoverso delle premesse, dove è scritto: «0,057%», leggasì «0,057‰».

26A01550

Comunicato relativo alla determina 13 marzo 2026, recante: «Inserimento del medicinale Somatropina nell'elenco istituito, ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento della bassa statura idiopatica. (Determina n. 282/2026)», dell'Agenzia italiana del farmaco. (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 68 del 23 marzo 2026).

Nella determina citata in epigrafe, nell'Allegato 1, riportato alla pag. 71, seconda colonna, sesto ultimo rigo, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «...2 test da stimolo per secrezione di GH = a 8 ng/ml;», leggasì: «...2 test da stimolo per secrezione di GH $\geq$ a 8 ng/ml;»; inoltre, al penultimo rigo, dove è scritto: «...= ai 13 anni...», leggasì: «... $\leq$ ai 13 anni...».

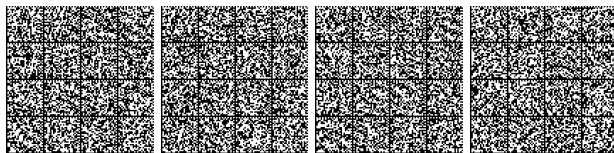
26A01605

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2026-GU1-073) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

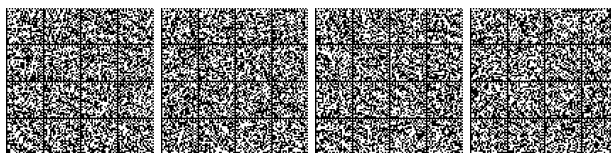
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

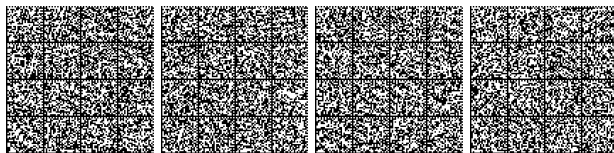
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

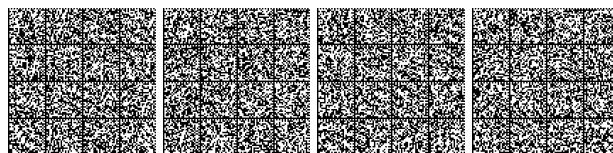
Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

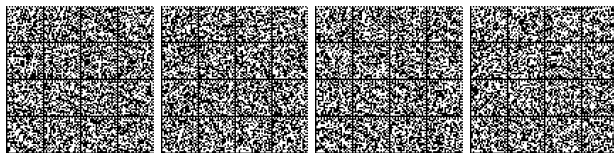
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 2 8 *

€ 1,00

